



COMUNE DI DIANO D'ALBA

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.48 del 29/12/2022

OGGETTO: TRIBUTI: APPROVAZIONE CONFERMA IMU ANNO 2023

L'anno **duemilaventidue**, addì **ventinove**, del mese di **dicembre** alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** convocazione, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

| Cognome e Nome | Carica | Presente | Assente |
|-------------------|------------------|----------|---------|
| TARICCO Cristina | Presidente | X | |
| CARDINALE Ezio | Sindaco | X | |
| RINALDI Sergio | Vice Sindaco | X | |
| BOLLA Marco | Consigliere | X | |
| VEGLIO FRANCESCA | Consigliere | X | |
| ARIONE MARCO | Consigliere | | |
| ALLARIO Daniele | Consigliere | | |
| GIACOSA ALBERTO | Consigliere | X | |
| PROGLIO SERENA | Consigliere | X | |
| CANE CARLO | Consigliere | | |
| VOLPIANO BRUNA | Consigliere | X | |
| PITTATORE Roberto | Consigliere | X | |
| MAZZEO Salvatore | Consigliere | X | |
| | Totale Presenti: | 11 | |
| | Totale Assenti: | | 2 |

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **Dott.ssa Paola FRACCHIA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **TARICCO Cristina** nella sua qualità di **Presidente** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 30/12/2020 sono state approvate per l'anno 2021 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota ordinaria (immobili, comprensiva dei fabbricati D ed aree edificabili = 9,10 per mille
- 2) aliquota 5,50 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- 3) terreni agricoli 8,60 per mille;
- 4) fabbricati rurali 1,0 per mille

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 30/12/2021 sono state approvate per l'anno 2021 le aliquote IMU;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere pubblicata accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

Preso atto che la richiamata Risoluzione ha evidenziato che se al momento dell'acconto risulta che il Comune abbia già pubblicato sul sito www.finanze.gov.it le aliquote IMU applicabili nel 2022, il contribuente può determinare l'imposta applicando le nuove aliquote pubblicate;

Ritenuto pertanto necessario procedere ad approvare le aliquote della "nuova" IMU per l'anno 2022 in quanto, come chiarito dalla richiamata Risoluzione, non è necessario per i Comuni attendere l'emanazione del previsto decreto del Ministero delle Finanze che approvi il prospetto delle aliquote;

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Evidenziato che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente";

Visto il Regolamento per l'applicazione della "nuova IMU" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 01/06/2020;

Considerato che:

- ai sensi di quanto previsto dall'art.1 c.750, i fabbricati rurali ad uso strumentale, nel 2019 soggetti a TASI, ora saranno soggetti ad IMU mantenendo la stessa aliquota (1 per mille);

- la legge di bilancio 2020 è intervenuta in materia di beni-merce, i quali sono esenti dall'IMU (fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati in questione è pari allo 0,1 per cento) a decorrere dall'anno 2022 a norma del comma 751 dell'art. 1 della L. n.160 del 2019;

-al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario per l'anno 2022 dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- abitazione principale cat. A/1, A/8, A/9: 5,50 x mille
- altri immobili: 9,10 x mille
- terreni agricoli: 8,60 x mille
- terreni fabbricabili: 9,10 x mille
- fabbricati rurali strumentali D10: 1,00 x mille
- fabbricati costruiti e destinati dall'Impresa costruttrice alla vendita purchè permanga tale destinazione e non siano locati: esenti

Ritenuto dopo attento esame e valutazione del sistema generale di tassazione di mantenere inalterata la tassazione su tutte le fattispecie imponibili come già fissata con deliberazioni CC. n. 35 del 30/12/2020 eccezion fatta per i fabbricati merce esentati per legge ;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000e smi ;

Visto il parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Il Consigliere del Gruppo di Minoranza, Sig. Carlo Cane, richiede la parola:

“Come già indicato in occasione di precedenti Consigli Comunali, si segnala che a livello IMU sussistono delle problematiche nella trattazione delle aree edificabili e vincolate in relazione alla valutazione economica delle stesse riportata in apposita delibera di Giunta Comunale ed in particolare sulla valutazione delle aree Nm (Nuclei Minori) e Vr (Aree a Verde Privato con Valenze Paesaggistiche).

A questo riguardo si suggerisce alla Giunta Comunale, di meglio valutare la Tabella di riferimento di detti valori.

Auspichiamo che la valutazione delle Aree Edificabili, tenga conto anche di questa segnalazione della Minoranza”. Precisa altresì che la Minoranza intende astenersi dal voto.

Con la seguente la votazione:

Presenti 11,

votanti 7,

voti favorevoli 7,

voti contrari 0

Astenuti 4 Consiglieri: Cane Carlo, Volpiano Bruna, Pittatore Roberto, Mazzeo Salvatore.

DELIBERA

A) Di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, le seguenti aliquote IMU per l'anno 2023:

- abitazione principale cat. A/1, A/8, A/9 5,50 x mille
- altri immobili 9,10 x mille
- terreni agricoli 8,60 x mille
- terreni fabbricabili 9,10 x mille
- fabbricati rurali strumentali D10 1,00 x mille
- fabbricati costruiti e destinati dall'Impresa costruttrice alla vendita purché permanga tale destinazione e non siano locati esenti

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro i termini di legge, nell'apposita sezione del Portale del federalismo.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to: TARICCO Cristina

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Paola FRACCHIA

Pareri ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

| Parere | Esito | Data | Il Responsabile |
|----------------------|--------------|-------------|------------------------|
| Regolarità tecnica | Favorevole | 29/12/2022 | F.to:Cristina TARICCO |
| Regolarità contabile | Favorevole | 29/12/2022 | F.to:Cristina TARICCO |

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **19/01/2023** al **03/02/2023** come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art. 32 della Legge 69/2009.

Diano d'Alba, li 19/01/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Paola FRACCHIA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

ATTO DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA _____

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola FRACCHIA

E' copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla Legge.

Diano d'Alba, li 19/01/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola FRACCHIA

